PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Su iniziativa dei consiglieri comunali del gruppo "Noi Siamo Floresta- Forza Italia"

OGGETTO: "REGOLAMENTO disciplinante il servizio di videoriprese e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale"

I Consiglieri

Premesso che:

• il Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio non prevede la possibilità di effettuare videoriprese durante i lavori d'aula;

Considerato che:

- lo stato di emergenza da COVID 19 non consente la presenza del pubblico durante le sedute di consiglio comunale;
- con il perdurare dello stato di emergenza le prossime sedute di consiglio comunale potranno essere convocate ed eseguite in via telematica come per altro già successo;
- il regolamento di che trattasi è stato redatto conformemente alle norme di legge, nonché rispondendo alle esigenze locali;

Visto

L'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia

Visto

Il d.lgs. 18 agosto 2000n°267

Lo statuto comunale

Il Regolamento Comunale

Considerata

La richiesta di convocazione del consiglio comunale protocollata in data 05.02.21

Visti

i commi 1-2-3 dell'art.13 e l'art. 29 comma 6 del Regolamento comunale

Chiedono

Che la presente proposta venga inserita come punto all'o.d.g. nella convocazione del consiglio presentata al protocollo dell'Ente e

PROPONGONO

- 1. Di prendere atto dell'allegato schema di Regolamento comunale per la disciplina del servizio di videoriprese e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale;
- 2. Di sottoporre al consiglio comunale il medesimo regolamento comunale per la sua approvazione;
- 3. Di renderlo immediatamente esecutivo;
- 4. Dare atto che la presente proposta è stata redatta su conforme indirizzo politico dei consiglieri comunali che in calce la sottoscrivono:

I consiglieri Proponenti

f.to Marco Scalisi, f.to Antonio Stroscio, f.to Lucia Lo Grande, f.to Carmela Pedalina

Comune di Floresta (Me)

Città Metropolitana di Messina

Regolamento disciplinante il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale

Indice

Art. 1 Finalità

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Autorizzazioni

Art. 4 Informazione sull'esistenza di telecamere

Art. 5 Rispetto della privacy

Art. 6 Tutela dei dati sensibili

Art. 7 Limiti di trasmissione e commercializzazione

Art. 8 Norma di rinvio

Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1

(Finalità)

Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2

(Funzioni)

Il Comune di Fioresta attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Art. 3

(Autorizzazioni)

Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente, i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive e su web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno conseguire espressa autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale. A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web pagina facebook del Gruppo consiliare, diretta, differita) e soggetti (o siti Web) che provvederanno alla trasmissione. Il Presidente del Consiglio può autorizzare le riprese contestuali da parte di più richiedenti nel limite massimo di tre per ciascuna seduta; nel caso di più

richieste verrà rispettato, per l'autorizzazione, ordine di arrivo al protocollo dell'Ente; può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula; può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione,qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio,impreviste situazioni che possano costituire violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati sensibili e/o giudiziari tutelati; vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento; dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori dell'Organo collegiale. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori più soggetti autorizzati alle riprese, il Presidente del Consiglio si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare nel modo migliore lo svolgimento dei lavori e della disciplina della sala. Dell'autorizzazione o autorizzazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio comunale, il Segretario Comunale o il suo sostituto, dovrà darne atto nel processo verbale della seduta. L'autorizzazione rilasciata comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate. Deve, altresì, essere autorizzata dal Presidente del Consiglio l'introduzione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature. E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, eseguita con qualsivoglia strumento idoneo allo scopo, nelle medesime adunanze. I soggetti autorizzati ad effettuare le riprese dei lavori si impegnano: a coprire tutti i costi derivanti dalle riprese e dalla loro pubblicazione, ad esclusione della corrente elettrica il cui utilizzo è gratuito;

Art. 4

(Informazione sull'esistenza di telecamere)

Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

Art. 5

(Rispetto della privacy)

I Consiglieri comunali, il Sindaco, gli assessori, il Segretario comunale, gli organi collegiali e i dirigenti o funzionari chiamati a relazionare a vario titolo manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, il loro assenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari. Coloro che non hanno formulato l'assenso scritto hanno il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del consigliere, con ripresa della sola targhetta.

Art. 6

(Tutela dei dati sensibili)

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. N°196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacaie, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari", vale a dire quelli che sono

idonei a rivelare l'esistenza a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate da parte del Presidente del Consiglio.

Art. 7

(Limiti di trasmissione e commercializzazione)

I soggetti che richiedono di riprendere i lavori del Consiglio Comunale si impegnano a coprire tutti i costi derivanti dalle riprese e dalla loro pubblicazione, ad esclusione della corrente elettrica, presente nel luogo in cui avvengono i lavori del Consiglio Comunale, il cui utilizzo è gratuito; La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenza e autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato. In tal caso ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità legale della testata giornalistica, radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, nel rispetto del codice di deontologia giornalistica. Il Presidente del Consiglio Comunale da comunicazione ai presenti in sala delle riprese audiovisive della seduta

Art. 8

(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Art.9

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.